

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Tutela della Fauna e della Flora**

N. 64 - 2716 / 2017

OGGETTO: Atti di citazione avanti il Giudice di Pace di Torino e il Tribunale di Torino in materia di rimborso danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2013. Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte per costituzione in giudizio.
(U.I. Euro 4.044,30)

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- sono pervenuti notificati, in data 27/01/2017 e 07/02/2017, otto atti di citazione, di cui tre avanti il Tribunale di Torino e cinque avanti il Giudice di Pace di Torino, con i quali i titolari di Aziende agricole diverse chiedono la condanna della Città Metropolitana di Torino al pagamento in loro favore dei maggiori importi asseritamente dovuti per il risarcimento dei danni alle loro colture agricole provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2013 su terreni interni al Parco Regionale La Mandria
- le Aziende agricole attrici contestano, in particolare, le quantificazioni dei danni denunciati nell'anno 2013 come operate dai tecnici all'uopo incaricati dall'Ente della stima, richiedendo il riconoscimento di differenze nelle seguenti misure:
 - Baravalle Gianfranco: euro 26.519,25
 - Bedino Luca: euro 10.027,44
 - Fauda Sergio, Paolo e Flavio S.S.: euro 8.193,82
 - Bonaglia Angelo: euro 1.895,83
 - Carnino Gianluca e Carla S.S.: euro 5.000,00
 - Chiambretto Giancarlo: euro 3.279,27
 - Marocco Paolo: euro 3.204,47
 - Sereno Gianpiero: euro 4.502,52pari ad un ammontare complessivo di Euro 62.622,60
- per poter procedere alla costituzione e difesa in giudizio è necessario predisporre otto relazioni tecniche illustrative delle perizie a suo tempo redatte dai funzionari del Servizio Agricoltura dell'Ente che nell'anno 2013 avevano effettuato i lavori di accertamento e computo dei danni suddetti
- detto personale, in virtù della L.R. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province", dall'anno 2016 è entrato nei ruoli della Regione Piemonte e, di conseguenza, non può farsi carico dello svolgimento di tale attività

Per quanto sopra premesso:

1/6

Ritenuto che:

- nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto non sono rinvenibili, all'interno dell'Ente, strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le attività oggetto dell'incarico (come da ricerca effettuata il 31/12/2015 e il 30/06/2016)
- stante il contenuto prettamente tecnico delle contestazioni avversarie e della mansione da svolgere, è imprescindibile il conferimento dell'incarico ad un soggetto di comprovata professionalità in materia di estimo rurale, nonché in possesso della necessaria esperienza nella valutazione e stima dei danni evidenziati in premessa;

Visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi ed in particolare l'art. 64 secondo il quale sono esclusi dal relativo ambito di applicazione gli incarichi di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente;

Vista altresì la deliberazione n. 162 del 09/11/2015 con la quale la Corte dei Conti – Sezione Piemonte, esprimendosi sulle procedure comparative per la selezione di esperti da attivarsi per l'affidamento di consulenze esterne, ha confermato che sono esclusi da dette procedure gli incarichi destinati alla difesa in giudizio o che abbiano connessione con un giudizio già avviato;

Dato atto che la nomina del consulente tecnico di parte effettuata in relazione alla difesa in giudizio, trattandosi di prestazione effettuata in ambito di Contenzioso Civile, non è soggetta all'obbligo di preventiva programmazione degli incarichi, né al rispetto del limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 205-25550 del 21/09/2016 con la quale, a seguito di procedura selettiva pubblica attivata dopo aver effettuato senza esito una ricerca interna di personale in data 30/06/2016, è stato approvato l'Elenco dei periti da utilizzare negli anni 2016, 2017 e 2018 nelle attività di accertamento e valutazione dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica;

Atteso che in data 28 febbraio 2017 è stata inviata richiesta di preventivo ai sotto riportati professionisti esterni, inseriti nell'Elenco dei periti suddetto, per l'espletamento dell'incarico di consulenza tecnica di parte nelle cause promosse contro la Città Metropolitana di Torino dalle Aziende agricole indicate in premessa, concernente nella predisposizione di otto relazioni illustrative delle perizie a suo tempo redatte dai funzionari dell'Ente per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nell'anno 2013, utili ai fini della costituzione in giudizio:

- nota n. prot. 24352 - Dott. ALBERTIN Ivan, Via Don Pogolotto 94, Giaveno, Codice Fiscale LBRVNI72M24L219S, in possesso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali – iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n. 705

- nota n. prot. 24355 - Dott. BRUNO Giampaolo, Via Susa 21, Chiusa S. Michele, Codice Fiscale BRNGPL71L29A518F, in possesso di Laurea in Scienze Agrarie – iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 626
- nota n. prot. 24360 - Dott. DEL VECCHIO Aurelio, Via S. Antonino 17, Riva di Chieri, Codice Fiscale DLVRLA72E30L219P, in possesso di Laurea in Scienze Agrarie – iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n. 688;

Tenuto conto che, entro i termini indicati nella richiesta di preventivo, è pervenuta una sola offerta, acquisita al protocollo dell’Ente il 06/03/2017 al n. 27462, da parte del Dott. Aurelio Del Vecchio, contitolare della Pegaso Servizi Agroambientali con sede in Riva di Chieri, Via S. Antonino 17 – Partita IVA 09002080019, per un importo di Euro 3.250,00, oltre euro 65,00 per contributo previdenziale 2% ed euro 729,30 per IVA 22%, e così per complessivi euro 4.044,30, e ritenuto di affidare a detto professionista l’incarico di consulenza tecnica in argomento;

Visto il tariffario delle prestazioni professionali dei dottori agronomi e ritenuta congrua la richiesta economica formulata dal Dott. Aurelio Del Vecchio in considerazione delle attività di alto contenuto specialistico da svolgere e della professionalità posseduta;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con D.C.P. 11/12/1991 n. 179-1341/1;

Dato atto che:

- nella fattispecie all’esame l’affidamento in economia è consentito dal Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 227233 del 15 maggio 2007 ed in particolare dall’art. 2, comma 2, lettera a)
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento citato, per servizi o forniture inferiori a ventimila euro è consentito che l’affidamento possa essere disposto direttamente da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2017 in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016;

Rilevato che la spesa di € 4.044,30 trova copertura sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 16175 - Macroaggregato 03 - codice V livello U.1.03.02.11.004 del PEG provvisorio 2017 - COFOG 04.2;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n. 32318 del 22/11/2016 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del patto di stabilità;

Tenuto conto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sul possesso dei requisiti previsti per legge da parte dell'incaricando e ritenuto di stabilire che in mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la Città Metropolitana di Torino receda dall'affidamento del servizio in oggetto, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione resa a norma di legge dal professionista sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, a seguito dell'approvazione del presente atto di affidamento del servizio, avrà luogo la pubblicazione dei dati inerenti l'affidamento medesimo nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet dell'Ente;

Considerato che non sussistono cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del professionista, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dei contratti, all'art. 6 comma 2;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonchè le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di conferire l'incarico di svolgere attività di consulenza tecnica di parte nelle cause promosse contro la Città Metropolitana di Torino dalle Aziende agricole indicate in premessa al Dott. Aurelio Del Vecchio, nato a Torino il 30/05/1972, Codice Fiscale DLVRLA72E30L219P, in possesso di Laurea in Scienze Agrarie – iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n. 688, contitolare della Pegaso Servizi Agroambientali con sede in Riva presso Chieri, Via Sant'Antonino 17 – Partita IVA 09002080019 (codice fornitore 131900), per un importo complessivo di Euro 4.044,30 di cui euro 65,00 per contributo previdenziale 2% ed euro 729,30 per IVA 22% - CIG: Z491DBE33B;
2. di dare atto che l'incarico di consulenza tecnica di parte consiste nella predisposizione di otto relazioni illustrative delle perizie a suo tempo redatte dai funzionari dell'Ente per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole su terreni di proprietà o condotti dalle aziende richiamate in premessa nell'anno 2013, utili ai fini della costituzione in giudizio entro il termine del 23 marzo 2017, per le vertenze avanti il Giudice di Pace di Torino, e del 12 aprile 2017, per le cause avanti il Tribunale di Torino;
3. di stabilire che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile;
4. di dare atto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento dell'incarico, e che pertanto la Città metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;
5. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, il professionista non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5/6

6. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2017/103) la spesa complessiva di Euro 4.044,30;
7. di impegnare la spesa di Euro 4.044,30 sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 16175 - Macroaggregato 03 - codice V livello U.1.03.02.11.004 del PEG provvisorio 2017 - COFOG 04.2;
8. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, in quanto di valore inferiore ad Euro 5.000,00;
9. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);
10. di attribuire alla presente determinazione valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

Torino, 21/03/2017

Il Dirigente del Servizio
Tutela della Fauna e della Flora
Dott. Mario Lupo

AR/